-7806/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SETTIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/12/2012

ORDINANZA N. 22393

REGISTRO GENERALE N. 27252/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	ALDO GRASSI	- Presidente -
Dott.	PIETRO DUBOLINO	- Consigliere -
Dott.	PIERO SAVANI	- Consigliere -
Dott.	STEFANO PALLA	- Rel. Consigliere -
Dott.	GIUSEPPE DE MARZO	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) COMPITO GIUSEPPE N. IL 24/10/1958

avverso l'ordinanza n. 1682/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 30/04/2012

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Compito Giuseppe ricorre avverso l'ordinanza 30.4.12 della Corte di appello di Milano che ha dichiarato inammissibile, per genericità, l'appello proposto avverso la sentenza 27.10.11 del Tribunale di Como con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato ascrittogli.

Deduce il ricorrente violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per avere i giudici di appello erroneamente ritenuto che la riproposizione di argomentazioni di diritto e di fatto già enunciate nel giudizio di primo grado costituisse motivo di inammissibilità del gravame, senza considerare che esso aveva come scopo quello di sottoporre al giudice di grado superiore le argomentazioni non accolte dal primo giudice.

Con memoria pervenuta il 3.12.12 alla cancelleria di questa sezione, il difensore del Compito ha chiesto che il ricorso venga accolto evidenziando che con esso si lamentava che la Corte di appello avesse di fatto escluso la possibilità di sottoporre al vaglio di un secondo grado di giudizio le argomentazioni rigettate dal primo giudice, venendo in tal modo meno al proprio dovere di rivisitazione dei capi e dei punti impugnati.

Osserva la Corte che il ricorso si presenta come aspecifico, atteso che le censure sono formulate in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la motivazione della ordinanza impugnata, della quale non vengono nemmeno decisamente individuati i capi o i punti oggetto di doglianza, con particolare riferimento alla mancanza di critica – evidenziata dalla Corte milanese – nei confronti della sentenza appellata, per essere i motivi di appello talmente generici da attagliarsi a qualunque decisione avente il medesimo oggetto, limitandosi la difesa alla prospettazione di possibili e astratte spiegazioni della condotta tenuta senza tenere conto della motivazione dell'atto impugnato.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in € 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 20 dicembre 2012

IL CONSIGLIERE estensore

Stefano Rena

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA

18 FEB 2013

Il Funzionario Giudiziario
Michelina Romeo